

ACCORDO QUADRO  
PER LA GESTIONE DEI VITELLI DA RISTALLO  
DI RAZZA BOVINA ROMAGNOLA  
ANNI 2010 - 2011

PREMESSO CHE:

- la razza bovina Romagnola, pur avendo subito nel tempo una consistente riduzione numerica, sia in termini di capi che di aziende, tanto da farla diventare una delle razze che necessitano di sostegno per la sua salvaguardia, ha imboccato la strada della specializzazione da carne, ottenendo risultati di rilievo;
- la razza Romagnola partecipa, con Chianina e Marchigiana, alla produzione di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale, riconosciuto col marchio comunitario IGP;
- la qualificazione del prodotto col marchio IGP concorre allo sviluppo e alla valorizzazione commerciale della razza, e quindi alla sua sostenibilità economica, ma deve vedere affiancati molti altri strumenti per poter reggere la concorrenza e le difficoltà strutturali: in particolare occorrono forme di organizzazione e programmazione commerciale e di assistenza tecnica che possano portare gli allevamenti ai livelli organizzativi e qualitativi necessari;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario sviluppare una programmazione efficace delle diverse fasi dell'allevamento in funzione degli sbocchi commerciali;
- gli allevamenti si stanno sempre più orientando alla specializzazione produttiva, in funzione anche delle condizioni ambientali, e quindi ci sono allevamenti che producono solo vitelli da ristallo (ceduti a 6-8 mesi ad altre imprese per la fase d'ingrasso) ed allevamenti che svolgono solo la fase di ingrasso e finissaggio;
- la maggior parte delle imprese appartenenti ad entrambe le tipologie (produttori di vitelli e ingrassatori) sono socie di BOVINITALY S.c. a r.l., riconosciuta come Organizzazione di Produttori ai sensi della LR 24/2000 e del DLgs 102/2005, che commercializza principalmente vitelloni del circuito IGP Vitellone bianco dell'Appennino centrale e che ha tra i propri compiti istituzionali la programmazione della produzione, la sua valorizzazione e il suo adattamento al mercato;
- tale programmazione comprende necessariamente anche il coordinamento e l'equa valorizzazione delle due fasi d'allevamento, tenendo conto che il passaggio commerciale dei vitelli da ristallo non è opportuno che avvengano attraverso Bovinitaly, in quanto l'integrale rifatturazione da parte di BOVINITALY S.c.r.l del bestiame ceduto dai soci comporterebbe oneri amministrativi, contributivi e fiscali rilevanti e non recuperabili;

- la vendita di prodotto tra soci non entra comunque a far parte del Valore della Produzione Commercializzata (VPC), salvo i casi previsti ai sensi delle norme vigenti in materia di OP;
- che, visti i tempi che intercorrono fra il ritiro ed il pagamento del bestiame, le esposizioni di ogni singolo allevatore diventano molto rilevanti, rendendo opportuno che le vendite di vitelli da ristallo vengano direttamente fatturate all'acquirente dall'allevatore;

#### IL PRESENTE ACCORDO QUADRO INTENDE:

- sviluppare sinergie nella programmazione e qualificazione della produzione di soggetti di razza bovina Romagnola legati alla produzione di Vitellone bianco dell'Appennino centrale, in funzione degli obiettivi di mercato;
- favorire il mantenimento in Emilia-Romagna di un polo di allevamento di vitelli che svolge importanti azioni di salvaguardia nei territori collinari e montani della Romagna in particolare, attraverso l'integrazione con le imprese agricole che svolgono l'ingrasso in pianura;
- operare affinché la produzione di soggetti inseriti nel circuito di qualità dell'IGP Vitellone bianco dell'Appennino centrale possa configurarsi come una scelta imprenditoriale economicamente sostenibile per l'intera filiera agricola;
- coordinare meglio anche gli interventi di supporto delle Istituzioni.

Il raggiungimento dei suddetti traguardi è sicuramente favorito dalla presenza consolidata nella Regione di:

- imprese operanti nel settore dell'ingrasso dei vitelli da carne, socie della Sezione OP dell'OP BONITALY S.c.r.l., che conferiscono vitelloni nell'ambito di contratti stipulati dalla Cooperativa con i principali operatori del settore HORECA, con le principali catene di distribuzione e GdO;
- imprese che producono vitelli da ristallo, socie anch'esse della Sezione OP dell'OP BOVINITALY S.c.r.l., e che riforniscono di vitelli da ristallo le imprese del settore ingrasso;
- dell'Organizzazione di Produttori Bovinitaly, la principale realtà organizzata per la gestione economica in Emilia-Romagna della produzione dei bovini destinati all'IGP Vitellone bianco dell'Appennino centrale, che associa la parte più significativa degli allevatori della razza Romagnola;

La Regione Emilia-Romagna ha sviluppato specifiche politiche di supporto alla realizzazione di sistemi di produzione di elevata qualità e al consolidamento di forme di aggregazione della produzione agricola, al fine di favorire, anche attraverso relazioni interprofessionali positive, la maggior competitività del sistema agroalimentare, intendendo perciò sostenere lo sviluppo di accordi quadro in ambito regionale per lo sviluppo di filiere produttive specifiche.

La Regione Emilia-Romagna intende far sì che gli accordi trovino un efficace supporto nell'ambito delle politiche regionali, come è avvenuto con i progetti di filiera nell'ambito del Piano regionale di Sviluppo Rurale, e come avviene con gli interventi di assistenza tecnica e di divulgazione previsti dalla L.R. 28/98 e in quelli riconducibili allo sviluppo di attività commerciale, contrattuale e tecnico-economica afferenti alla L.R. 24/00.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

- BOVINITALY S.c. a r.l
- le imprese agricole VENDITRICI di ristalli (da qui definite per brevità "Venditori")
- le imprese agricole ACQUIRENTI di ristalli (da qui definite per brevità "Acquirenti")

#### CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

##### Art. 1

Il presente accordo quadro definisce le condizioni per la gestione dei vitelli da ristallo inseriti nel circuito IGP Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale, con particolare riferimento a quelli di razza bovina Romagnola, nel territorio dell'Emilia-Romagna, per il periodo di riferimento degli anni 2010 - 2011.

##### Art.2

Bovinitaly S.c. a r.l si impegna a svolgere un ruolo di coordinamento e programmazione della gestione dei vitelli da ristallo, nel numero orientativo da 1.000 a 2.500 circa per ciascuno degli anni 2010 e 2011, tra gli allevatori firmatari del presente accordo.

##### Art.3

Gli allevatori, sia acquirenti che venditori, si impegnano ad osservare per le rispettive fasi d'allevamento, oltre che le norme obbligatorie in materia di sanità, alimentazione e benessere animale, il disciplinare di produzione dell'IGP Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale, approvato dalla Commissione europea.

##### Art.4

Tutti gli allevatori firmatari s'impegnano ad aderire ai piani di miglioramento della produzione attivati dalla Cooperativa riguardanti, a titolo indicativo e non esaustivo, il benessere animale, il pacchetto igiene, la dichiarazione di alimentazione no OGM, secondo specifici regolamenti adottati da Bovinitaly.

##### Art.5

Gli allevatori di vitelli da ristallo (venditori) si impegnano a fornire a Bovinitaly le informazioni necessarie, entro il mese di marzo per il 2010 ed

entro il mese di novembre 2010 per l'anno 2011, necessarie alla formulazione di un programma annuale preventivo di consegne, articolato per mese. Le informazioni saranno aggiornate tempestivamente per comunicare ogni variazione rispetto al programma iniziale.

#### Art 6

Gli allevatori di vitelloni da carne (acquirenti) si impegnano a fornire a Bovinitaly le informazioni necessarie, entro il mese di marzo per il 2010 ed entro il mese di novembre 2010 per l'anno 2011, per la formulazione di un programma annuale preventivo di ritiri, articolato per mese. Le informazioni saranno aggiornate tempestivamente per comunicare ogni variazione rispetto al programma iniziale.

L'acquirente esprime preferenze per le imprese di fornitura.

Tale programma sarà verificato e concretizzato in base al programma di macellazione di Bovinitaly stessa.

#### Art.7

L'OP Bovinitaly si impegna a raccordare, in termini quantitativi e qualitativi, per quanto possibile, la domanda e l'offerta di vitelli da ristallo, mettendo direttamente in contatto acquirente e fornitore, tendendo alla predisposizione di calendari di fornitura.

#### Art.8

L'OP Bovinitaly si impegna a costituire e a coordinare una Commissione paritetica, composta da venditori ed acquirenti, che ha il compito di definire i seguenti aspetti:

- un prezzo orientativo del vitello da ristallo collegato ai principali fattori economici della filiera, ed in particolare al costo delle principali materie prime utilizzate per l'alimentazione, al prezzo di vendita dei vitelloni e al potenziale produttivo della singola azienda (potenzialità di crescita desunta dalle elaborazioni storiche effettuate dalla stessa Bovinitaly);
- le premialità legate agli ulteriori parametri di valutazione indicati al successivo art.9 e l'eventuale aggiornamento di tali parametri.

La composizione ed il funzionamento della commissione paritetica sono definiti dal Consiglio d'Amministrazione di Bovinitaly.

#### Art. 9

La quotazione di ogni singolo vitello sarà funzione anche dei seguenti ulteriori parametri:

- età
- sesso
- potenzialità di crescita media che contraddistingue la singola azienda di nascita del vitello (potenzialità di crescita desunta dalle elaborazioni storiche effettuate dalla stessa Bovinitaly);
- decornificazione;

- adesione a disciplinari specifici legati a singole catene distributive (es. NO OGM);
- pratiche di condizionamento.

#### Art. 10

Le decisioni stabilite dalla commissione paritetica diventano parte integrante del presente accordo.

I firmatari si impegnano al loro rispetto nell'ambito delle rispettive operazioni di compra-vendita.

Bovinitaly si impegna a divulgare in maniera tempestiva e capillare a tutti gli allevatori interessati le risultanze delle deliberazioni della commissione paritetica.

#### Art.11

Gli acquirenti si impegnano ad effettuare il pagamento del bestiame entro 30 giorni dalla consegna.

#### Art.12

I tempi di consegna del prodotto possono essere anticipati o posticipati, rispetto alle tempistiche concordate, di non oltre 7 giorni, dando preavviso alla controparte.

#### Art.13

Le imprese acquirenti si riservano la possibilità, previa informazione della controparte, di effettuare controlli durante la fase produttiva ai fini della verifica del rispetto delle condizioni concordate;

#### Art.14

Bovinitaly si impegna ad attivare un sistema di assistenza tecnica e contrattuale che supporti l'applicazione del presente accordo quadro, in particolare per la definizione di eventuali regolamenti relativi a specifiche modalità produttive e alla verifica del rispetto delle condizioni concordate;

#### Art.15

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 e 1455 del CC, la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente contratto quadro costituisce inadempimento grave. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore.

#### Art.16

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale del quale due dei membri nominati uno per ognuna delle parti contraenti e il terzo nominato da Bovinitaly. Le parti convengono di accettare il giudizio

emesso dal sopra definito collegio e rinunciano fin da ora ad ogni iniziativa legale o amministrativa presso altre sedi.

#### Art.17

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalla parti contraenti.

#### Art.18

Ai sensi e per gli effetti del DLgs n.196/2003 relativo alla tutela dei dati personali, le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente accordo, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti la stipulazione e la gestione del presente accordo.

Bovinality si impegna a mantenere periodicamente informata la Regione sull'andamento dell'esecuzione del presente accordo.

Le parti effettuano, allo scadere del primo anno di applicazione, una valutazione congiunta dei risultati complessivi conseguenti l'applicazione del presente accordo, inclusi in particolare gli aspetti della definizione del prezzo, per stabilire le condizioni per un eventuale aggiornamento dei termini dell'accordo al fine di un proficuo proseguimento degli impegni sottoscritti.

La sottoscrizione del presente accordo rimane aperta anche dopo la data del 19 marzo ad ulteriori imprese agricole, sia acquirenti che venditrici.

Bovinality si impegna a conservare copia dell'accordo con le firme in originale.



